

	COMUNE DI OTTATI Provincia di Salerno	
	Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. 0828 966002 – 966244 C.F. 00547700658 Sito Web: www.comune.ottati.sa.it Pec: protocollo.ottati@asmepec.it	

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 26.11.2019

Oggetto: Approvazione regolamento disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico).

L'anno 2019, addì ventuno, del mese di novembre, alle ore 18.30, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della sede Municipale, sita in via XXIV Maggio, 53, a seguito convocazione disposta dal Sindaco prot. n.3632 del 21.11.2019, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente radunato il consiglio comunale in seduta pubblica e ordinaria. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri comunali:

Nr	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Guadagno	Elio	SINDACO	X	
2	Fasano	Franco		X	
3	Luongo	Martino		X	
4	Pepe	Maria Teresa		X	
5	Costantino	Angelo		X	
6	Pugliese	Davide		X	
7	Francione	Antonio	Capogruppo maggioranza	x	
8	Sabetta	Basilio		x	
9	Doddato	Eduardo	Copogruppo minoranza	X	
10	Monaco	Daniele			X
11	Marino	Biagio		X	
			Presenti ed assenti	10	1

Presiede la seduta il Sindaco Elio Guadagno.

Partecipa alla seduta il segretario comunale dr.Carlo Onnembo con funzioni consultive,referenti e verbalizzante.**La seduta è pubblica.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente constatato, a seguito di appello nominale, il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta consiliare.

Attestata dal responsabile dell'area amministrativa F.F. la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi dell'art.147 bis del T.U. n.267/2000, come introdotto dall'art.3 co.5 del D.L. 10.10.2012, n.174, convertito con Legge n.213/2012 sul presente provvedimento.

Il responsabile dell'area amministrativa F.F.

F.to Geom.Cupo Sabato



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- gli artt. 2 e 10 della Costituzione che sanciscono i diritti inviolabili dell'uomo e la sua libertà personale;
- la Convenzione di Oviedo (quale Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L.n. 145/2001, che all'art. 9 prevede che *“debbono essere presi in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà”*;
- la sentenza n. 21748 del 2007 che riconosce la possibilità di formare un Testamento Biologico predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso.

Vista la legge 22 dicembre 2017 n° 219, *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*, entrata in vigore il 31/01/2018, secondo la quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento- esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di farlo.

Considerato che l'art.4, comma 6 della citata legge 219/2017 prevede: *“Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo ed a qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.”*

Ritenuto, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 22 Dicembre 2017, n°219 di istituire il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento(D.A.T.), in forma cartacea o digitale, e di individuare nei “Servizi Demografici” di questo Comune, l'Ufficio competente alla tenuta del Registro e del ricevimento delle D.A.T.

Visto l'allegato schema di Regolamento di Istituzione del Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento, relativo ai criteri e dalle modalità di istituzione e tenuta del registro D.A.T., nonché alle modalità di presa in consegna e di conservazione delle dichiarazioni, allegato sub. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Acquisito, il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e 147bis, 1° comma, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito il Consigliere Doddato Edoardo che ricorda la volontarietà dell'atto con il quale viene reso il testamento biologico ed auspica che gli uffici comunali sappiano garantire adeguatamente il rispetto della privacy su un tema così delicato;

Con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

- 1) Di istituire il Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), ai sensi dell'art.4, comma 6 della legge 22/12/2017,n°219;
- 2) Di approvare il *“Regolamento per l'Istituzione del Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento”*, allegato sub. A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) Di incaricare i Servizi Demografici per l'istituzione e tenuta del registro D.A.T., la presa in consegna e la conservazione delle dichiarazioni secondo i criteri e le modalità definite nel documento allegato sub. A);
- 4) Di fornire alla cittadinanza la più ampia informazione in merito a quanto contenuto nel presente atto, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale ed istituzione di apposita sezione dedicata, contenente la modulistica e le informazioni necessarie;

- 5) Di dichiarare con successiva votazione avente il medesimo esito unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ex art 134 comma 4 tuel stante l'urgenza di procedere nell'iter descritto in premessa.

ALLEGATO A)



COMUNE DI OTTATI
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(D.A.T.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2019

SOMMARIO

Art. 1 Istituzione del Registro Comunale delle disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art. 2 Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

Art. 3 Caratteristiche del Registro

Art. 4 Soggetti che possono assumere informazioni sul registro

Art. 5 Modalità operative per il ricevimento delle D.A.T.

Art. 6 Norme finali

ART. 1 – Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

1. Il Comune di Ottati in attuazione degli articoli 2,13 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 22 Dicembre 2017, n° 219 *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*, tutela la piena dignità e l'autodeterminazione delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, istituisce il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), in forma cartacea o digitale, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 219/2017 citata.

2. E' individuato nei “Servizi Demografici” del Comune di Ottati, l'Ufficio competente alla tenuta del Registro e del ricevimento delle D.A.T.

ART. 2 – Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

1. Con l'espressione *“Disposizioni Anticipate di Trattamento”* – D.A.T. – si fa riferimento a un documento, sottoscritto dalla persona maggiorenne e capace di intendere e di volere denominata *«disponente»*, che esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

2. Nelle D.A.T. è indicata, altresì, una persona di fiducia del disponente, denominata *«fiduciario»*, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

ART. 3 – Caratteristiche del Registro

1. Il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Ottati ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro, ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

3. Il Registro delle D.A.T. contiene l'indicazione, numerata progressivamente sulla base della data e dell'ora di inserimento della D.A.T., dei seguenti dati:

a) nome, cognome e dati anagrafici relativi al soggetto che ha reso la D.A.T.;

b) luogo e data in cui è resa la D.A.T.;

c) nome, cognome e dati anagrafici relativi al/i fiduciario/i, indicati nella D.A.T.;

d) nome, cognome e dati anagrafici relativi al medico di famiglia, qualora nominato nella D.A.T.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici istituisce l'archivio per la conservazione delle D.A.T., che sarà tenuto in apposito armadio protetto da meccanismi di sicurezza specifici per la conservazione dei dati sensibili.

Art. 4 – Soggetti che possono assumere informazioni sul Registro

1. Il Registro non è pubblico.

2. L'accesso al Registro delle D.A.T. e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal disponente stesso ed indicati nella propria dichiarazione resa ai sensi del successivo articolo 5.

3. Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro delle D.A.T.

4. La richiesta di accesso al Registro delle D.A.T. sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente.

Art. 5 – Modalità operative per il ricevimento delle D.A.T.

1. Il disponente dovrà consegnare personalmente all'Ufficio che cura la tenuta del registro di cui all'art. 1 del presente regolamento, le D.A.T., redatte in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne.

2. Nelle D.A.T il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne, di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento; in tal caso, nelle disposizioni anticipate di trattamento la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina.
3. Le D.A.T. devono essere consegnate in busta chiusa, firmata dal dichiarante sui lembi di chiusura. In una busta più grande andrà inserita la busta chiusa contenente la D.A.T., oltre ad una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del/i fiduciario/i nominato/i. La busta grande contenente la busta al cui interno è conservata la D.A.T. e la fotocopia dei documenti di cui sopra viene chiusa, numerata, timbrata e firmata dagli intervenuti e sulla stessa viene apposto il medesimo numero di annotazione nel Registro delle D.A.T.
4. Il disponente si presenterà presso l'ufficio Servizi Demografici del Comune di Ottati insieme al fiduciario, su appuntamento; entrambi dovranno essere muniti di documenti di identità validi. Nel caso in cui il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso gli uffici comunali la dichiarazione di accettazione della nomina, sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, può essere consegnata dal disponente, corredata di copia del documento d'identità del fiduciario. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina di fiduciario non produce effetti. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alla DAT. La nomina di fiduciario può essere revocata da parte del disponente in qualsiasi momento; in tal caso il fiduciario deve essere rinominato dal disponente. Per revocare il fiduciario il disponente deve depositare nel Registro delle DAT l'atto di revoca del fiduciario. Contestualmente alla consegna dell'atto di revoca il disponente può sottoscrivere la nuova nomina del fiduciario. Laddove il fiduciario venga rinominato è necessario sostituire nella DAT la nuova dichiarazione di accettazione della nomina di fiduciario. A sua volta il fiduciario può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento.
5. Il servizio di ricezione e registrazione delle D.A.T. è gratuito ed esente da marche e bolli.

Art. 6 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Le presenti disposizioni saranno oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di Legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.

Il presente verbale salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il segretario comunale

f.to Guadagno Elio

f.to dr. Carlo Onnembo

IL PRESENTE VERBALE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati 03 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Carlo Onnembo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.1 24, c.1, del T.U. 18.8.2000, n.267) informatico di questo Comune (art.124, c.1, della legge 18 giugno 2009, n.69) rubricata al Reg. n. _____ del 04 DIC. 2019

Dalla residenza comunale 04 DIC. 2019

Il responsabile dell'albo pretorio

f.to Salvatore Zazzaro

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ reg.n. _____ del _____
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, e.3 del T.U. n.267/2000).
- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, c.4 del TUEL d.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale _____

Il responsabile dell'albo pretorio

Salvatore Zazzaro